REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di specialista nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap

Modifica del 06 DIC. 2023

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 12 luglio 2017 concernente l'esame di professione di specialista nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap è modificato come segue:

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Agogis – Sozialberufe. Praxisnah.
- ARTISET – Federazione dei fornitori di servizi per persone bisognose di assistenza
- insieme – Federazione Svizzera delle associazioni di genitori di persone con handicap mentale
- SAVOIRSOCIAL – Organizzazione mantello svizzera per la formazione professionale nel settore sociale

2.1 Composizione della commissione d'esame

(...)

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

---

[1] RS **412.10**

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) presenta una richiesta agli organi responsabili in merito alla definizione delle tasse d'esame;
c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
i) tratta le domande e i ricorsi;
j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
n) elabora il preventivo e il consuntivo dell'esame e li sottopone per approvazione all'organo responsabile.

2.22 La commissione d'esame può:

a) delegare la gestione dei reclami a singole persone;
b) delegare i compiti amministrativi a una segreteria.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi, al momento dell'iscrizione:

a) possiede un attestato federale di capacità come operatore/operatrice socioassistenziale o una qualifica equivalente e, dall'ottenimento della qualifica, può dimostrare un'esperienza professionale di almeno 2 anni nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap, con un grado di occupazione di almeno l'80%;

oppure

b) possiede un attestato federale di capacità come operatore/operatrice sociosanitario/a o una qualifica equivalente e, dall'ottenimento della qualifica, può dimostrare un'esperienza professionale di almeno 3 anni nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap, con un grado di occupazione di almeno l'80%;

e

c) fornisce una prova attuale dell'assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale incompatibili con il profilo professionale collegato all'esame di professione.

4.2 Ritiro

(...)

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) paternità;
c) malattia e infortunio;
d) lutto nella cerchia ristretta;
e) servizio militare, civile o di protzione civile imprevisto.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Berna, 16-11-23

Agogis

Stefan Osbahr, Direttore

ARTISET

Sandra Picceni, Responsabile Sviluppo professionale e delle risorse umane Persone con disabilità

Insieme

Fabian Putzing, Direttore

SAVOIRSOCIAL

Fränzi Zimmerli, Direttrice

La presente modifica è approvata.

Berna, 06 DIC. 2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame concernente l'esame di professione di specialista nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap

Modifica del 0 8 NOV 2018

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 12 luglio 2017 concernente l'esame di professione di specialista nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap è modificato come segue:

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata
1	Documentazione del processo	Documentazione scritta del processo	Redatta in precedenza
		Colloquio professionale sulla documentazione del processo	Circa 30 minuti
2	Esame professionale	Esame professionale (scritto)	120 minuti
		Esame professionale (orale)	Circa 50 minuti
3	Analisi di un caso	Analisi di un caso (orale)	Circa 90 minuti
		Totale: Circa 290, esclusa la documentazione del processo	

(...)

[1] RS **412.10**

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Olten, 29.10.2018

Agogis

Stefan Osbahr, Direttore

CURAVIVA Svizzera

Monika Weder, Responsabile dell'unità aziendale formazione

insieme

Heidi Lauper, Co-Direttore

INSOS Svizzera

Verena Baumgartner, Responsabile della formazione

SAVOIRSOCIAL

Rita Blättler, Segretaria generale

La presente modifica è approvata.

Berna, il 08 NOV 2018

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

agogis
Sozialberufe. Praxisnah.

Agogis. Sozialberufe. Praxisnah.

CURAVIVA.CH

Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri

insieme

Federazione Svizzera delle associazioni di genitori di persone con handicap mentale

INSOS

Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone con handicap

SAVOIR SOCIAL

Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di
Specialista nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap

del 12 LUG 2017

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se le candidate e i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Le specialiste e gli specialisti nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap assistono persone di diverse età presso strutture di accoglienza e centri diurni.

Il lavoro delle specialiste e degli specialisti è incentrato sul mantenimento di un'elevata qualità di vita, sull'autodeterminazione e sul coinvolgimento della persona assistita. Presupposto fondamentale è una perfetta organizzazione della vita quotidiana.

Il raggiungimento di questi obiettivi deve essere garantito anche nelle situazioni più complesse. Tali situazioni possono nascere da specifici compiti di sviluppo delle diverse fasi della vita (p. es. pubertà e sviluppo della sessualità, invecchiamento) o da determinate circostanze che si verificano nella vita delle persone assistite (p. es. decesso di persone vicine).

Inoltre, possono scaturire da problemi complessi (p. es. compresenza di un handicap cognitivo e di un handicap psichico o di handicap multipli), che limitano le possibilità di comunicazione delle persone assistite.

Può darsi che le persone in situazione di handicap reagiscano alle situazioni difficili con comportamenti insoliti oppure con azioni pericolose per sé o per gli altri.

Le specialiste e gli specialisti coinvolgono le persone in situazione di handicap nei processi decisionali che le riguardano in base alle loro possibilità. Gli interessi e le necessità delle persone assistite costituiscono il fulcro del lavoro delle specialiste e degli specialisti.

Le specialiste e gli specialisti collaborano con colleghe, colleghi e superiori. Inoltre, coinvolgono altri professionisti nel supporto delle persone assistite e collaborano con i famigliari.

1.22 Principali competenze operative professionali

Le specialiste e gli specialisti sono in grado di:

- creare condizioni ottimali nella vita quotidiana delle persone con handicap per garantire un'elevata qualità di vita e il massimo coinvolgimento;
- affrontare situazioni complesse insieme alle persone con handicap e ad altre persone interessate;
- collaborare nell'ambito di sistemi interdisciplinari e interprofessionali di supporto;
- collaborare insieme ai famigliari delle persone con handicap;
- incoraggiare le persone in situazione di handicap a esporre le proprie esigenze e i propri desideri nel loro contesto o farlo al posto loro.

1.23 Esercizio della professione

Le specialiste e gli specialisti dispongono di conoscenze approfondite sulle varie disabilità complesse e sulle relative interazioni con i fattori ambientali. Inoltre, conoscono le possibili cause di situazioni complesse. Si avvalgono di strumenti professionali della strutturazione pedagogica dei processi e utilizzano vari approcci pedagogici e creativi per organizzare la vita quotidiana delle persone assistite e facilitare la comunicazione. Inoltre, adeguano questi approcci alle singole persone assistite.

Le specialiste e gli specialisti lavorano con un grande senso di responsabilità e in autonomia. Reagiscono tempestivamente e in modo adeguato alle situazioni gravi. Inoltre, in tali circostanze sono in grado di chiedere aiuto tempestivamente.

Sono consapevoli del proprio ruolo professionale, valutano il proprio comportamento in modo differenziato, si confrontano con i propri superiori e colleghi e traggono conclusioni su come migliorare il proprio operato.

Le specialiste e gli specialisti si considerano sempre parte di un sistema di supporto allargato e collaborano attivamente al suo interno.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Con il loro lavoro, le specialiste e gli specialisti contribuiscono a migliorare la qualità della vita, l'autodeterminazione e il coinvolgimento delle persone in situazione di handicap. In questo modo favoriscono l'uguaglianza delle persone con handicap sancita nella Costituzione.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Agogis. Sozialberufe. Praxisnah.
- CURAVIVA – Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri
- insieme – Federazione Svizzera delle associazioni di genitori di persone con handicap mentale
- INSOS – Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone con handicap
- SAVOIRSOCIAL – Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno 5 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è la presidente o il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) stabilisce le tasse d'esame;
c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
f) nomina le perite e i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
i) tratta le domande e i ricorsi;
j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

a) le date d'esame;
b) la tassa d'esame;
c) l'ufficio d'iscrizione;
d) il termine d'iscrizione;
e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;

c) l'indicazione della lingua d'esame;
d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[1].

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi, al momento dell'iscrizione:

a) possiede un attestato federale di capacità di operatrice / operatore socioassistenziale o una qualifica equivalente;

oppure

b) possiede un attestato federale di capacità di operatrice sociosanitaria / operatore sociosanitario o una qualifica equivalente e attestati di prestazioni nei settori «accompagnamento e assistenza», «animazione» e «sviluppo: promuovere e mantenere";

e

c) dimostra di aver maturato un'esperienza professionale nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap di almeno 2 anni con una percentuale di occupazione minima dell'80 % (dopo aver conseguito l'attestato federale di capacità di operatrice / operatore socioassistenziale o di operatrice sociosanitaria / operatore sociosanitario). Gli impieghi a tempo parziale con una percentuale di occupazione inferiore devono corrispondere all'equivalente di almeno 24 mesi all'80%;

e

d) attesta di essere in grado di fornire prestazioni di primo soccorso in modo competente in caso di emergenza;

e

e) fornisce documenti aggiornati che attestano l'assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale incompatibili con il profilo professionale oggetto dell'esame.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale della documentazione scritta del processo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata alla candidata o al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 La candidata o il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico delle candidate e dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Alle candidate e ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

---

[1] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per le candidate e i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico delle candidate e dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 16 candidate / candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 Le candidate e i candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 Le candidate e i candidati sono convocati almeno 5 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che la candidata o il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
b) l'elenco delle perite e dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione delle perite e dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 21 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 Le candidate e i candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 La candidata o il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 Le candidate e i candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare le perite e i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. La candidata o il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, perite e periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due perite / periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due perite / periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 Le perite e i periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi della candidata o del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi della candidata o del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata
1	Documentazione del processo	Documentazione scritta del processo	Redatta in precedenza
		Colloquio professionale sulla documentazione del processo	Circa 30 minuti
2	Esame professionale	Esame professionale (scritto)	120 minuti
		Esame professionale (orale)	Circa 50 minuti
3	Analisi di un caso	Analisi di un caso (orale)	Circa 60 minuti
		Totale: Circa 260 minuti, esclusa la documentazione del processo	

La prima parte d'esame comprende la documentazione scritta del processo e il relativo colloquio professionale.

- La documentazione scritta del processo dimostra che la candidata / il candidato è in grado di gestire un processo pedagogico nel proprio lavoro pratico, di valutarlo e di fare delle proposte di miglioramento riguardo al processo nonché di descriverlo in forma scritta. Il processo attuato nella pratica e descritto nella documentazione è complesso per via della particolare forma di disabilità e/o per via dell'attuale situazione di vita della persona accompagnata nel processo pedagogico.
- Il colloquio professionale verte su aspetti scelti dalle perite / dai periti d'esame relativi al processo pedagogico presentato nella documentazione scritta del processo. La discussione comprende anche domande su concetti teorici e modelli che stanno alla base del modo di procedere del candidato e quesiti sulla valutazione del proprio ruolo nella strutturazione del processo. Inoltre, la candidata / il candidato deve essere in grado di applicare i concetti e i modelli teorici ad altre situazioni complesse in modo professionale e corretto.

La seconda parte d'esame comprende due parti, ovvero l'esame professionale scritto e l'esame professionale orale.

- L'esame professionale scritto è volto a verificare:
  - le conoscenze specialistiche della candidata / del candidato relative alle forme e agli effetti degli handicap complessi e di situazioni delicate nell'accompagnamento delle persone in situazione di handicap;
  - concetti e modelli teorici riguardanti la qualità della vita, l'autodeterminazione e il coinvolgimento delle persone assistite e la loro applicazione;
  - metodi e strumenti pedagogici e i loro ambiti di applicazione.
- L'esame professionale orale della seconda parte d'esame riguarda la gestione di una situazione data particolarmente complessa. Aspetto chiave è la collaborazione con i famigliari e con i sistemi di supporto interdisciplinari

e interprofessionali della persona assistita. La candidata / il candidato dimostra di saper osservare, analizzare e interpretare la situazione in modo professionale, corretto e comprensibile.

La terza parte d'esame consiste nell'analisi di un caso. In un colloquio professionale la candidata / il candidato analizza le condizioni iniziali, la dinamica, il comportamento e il modo di agire delle persone coinvolte in una situazione data particolarmente complessa. Inoltre, individua possibili interventi per mitigare la situazione e mostra in che modo la persona assistita può essere coinvolta in questo processo.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se ogni parte dell'esame viene valutata almeno con il 4.0.

6.42 L'esame non è superato se la candidata o il candidato

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
f) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
g) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidata e candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e della presidente / del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap con attestato professionale federale**
- **Spezialistin / Spezialist für die Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste de l'accompagnement des personnes en situation de handicap avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Specialist in social care for people with disabilities, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e le perite e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Berna, 22 giugno 2017

Agogis. Sozialberufe. Praxisnah.

Dr. Stefan Osbahr, Direttore

Heinz Wohnlich, Responsabile Formazione professionale superiore, vice direttore

CURAVIVA – Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri

Monika Weder
Responsabile dell'unità aziendale formazione

Peter Haas
Responsabile dell'unità aziendale finanze/ amministrazione

insieme – Federazione Svizzera delle associazioni di genitori di persone con handicap mentale

Madeleine Flüeler, Presidente centrale

Heidi Lauper, Co-Direttore

INSOS – Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone con handicap

Peter Saxenhofer, Direttore

Verena Baumgartner Responsabile della Formazione

SAVOIRSOCIAL – Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale

Monika Weder, Presidente

Karin Fehr, Segretaria generale

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 12 LUG 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore